



CITTA' DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

RIPART. SEGRETERIA AA.GG.
SEZIONE PERSONALE

Prot. N. 30477

(da citarsi nella risposta)

RISPOSTA AL FOGLIO

N. 1083-1084 Div.I° Sett.

del _____

Allegati N. _____

li, 9 dicembre 1991.

Alla Prefettura

di

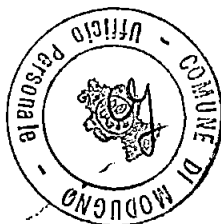
B A R I

OGGETTO:

Ricorsi al T.A.R. proposti dai sigg.ri Proscia Domenico e Maggio
Beatrice.

In riferimento alla nota in oggetto, assicurasi ricezione
ed esatto adempimento.

L'ASSESSORE DELEGATO
Luciano Pascazio





COMUNE DI MODUGNO		Mod. 1
030477	-3 DIC. 91	
FASC.		
Bari, 20/11/1991		

Prefettura di Bari

Prot. N.° 1083-1084 Div. I^o Sett.

Allegati
Risposta al Foglio del
Dir. Lex N.°

Al Sig. SINDACO
del Comune di
-MODUGNO-

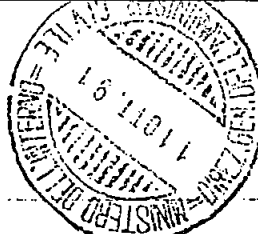
OGGETTO: Ricorsi al T.A.R. proposti dai Sigg. PROSCIA Domenico
e MAGGIO Beatrice.

Con preghiera di cortese comunicazione agli interessa-
ti, si invia copia delle ordinanze nn. 1086 e 1087 con le quali
il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dalla Regio-
ne Puglia, annullando l'ordinanza del T.A.R. della Puglia di so-
spensione del provvedimento impugnato.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

p. IL PREFETTO
(Cisternino)

/rv



2

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

n. 1084/91

Reg. Ord.

(Sezione IV)

n. 1582/91

Reg. Ric.

composta dai Signori

Anno

QUARTULLI ALDO

PRESIDENTE

SANTORO SERGIO

CONSIGLIERE

GUIDA ANTONIO

CONSIGLIERE

PATRONI GRIFFI FILIPPO

CONSIGLIERE

DE LIPSIS RAFFAELE MARIA

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 30.09.1991.

Visto l'art. 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, concernente

l'istituzione dei T.A.R.;

Visto l'appello proposto dalla Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Quaranta;

contro

- Proscia Domenico, rapp.to e difeso dall'Avv. M. Basso;

16/10/91 n. 380/15
5385

e nei confronti

- Comune di Modugno, n.c.;
- C.C.F.L., n.c.;
- Ministero dell'Interno, n.c.;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia,
sez. di Bari, n.415/91, resa inter partes, concernente
inquadramento dipendente -

... ..

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di *accoglimento* della domanda
incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato in
primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sig. Proscia Do-
menico;

Udito il relatore Cons. *Raffaele Maria D.E. LIPSI*
e uditi, altresì, per le parti gli avv. ti Quaranta e Basso;

Ritenuto che dall'esecuzione del provvedimento impugnato in primo
grado *non* deriva un danno grave e irreparabile così come previsto
dall'ultimo comma del citato art. 21;

P. Q. M.

accoglie il suindicato appello.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è de-

positata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, li 30 settembre 1991

L'ESTENSORE

Raffaele Neri *Raffaele Neri*

IL PRESIDENTE

Roberto Gatti

IL SEGRETARIO

Silvana Geneflo

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIUDIZIALE (Sezione Quarta)

Add. - 3 OTT. 1991 copia conforme

alla Pres. del C. di Stato trasmessa al
Ministero *Interno*

a norma dell'art. 27 del Reg. 1 agosto
di procedure 17/1987 e 17/1987, n. 342

Roma, - 3 OTT. 1991

IL SEGRETARIO

Roberto Gatti



Luciano



Bari, lì 10 Luglio 2000--

Tribunale Amministrativo Regionale
Per la Puglia
Sede di Bari

Piazza Massari, n. 6 - 14
70100 B A R I
Tel. Centr. 080-5733111

AL
SINDACO DEL
COMUNE DI

MODUGNO

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 0055141	
14 LUG. 2000	
Cat. _____	Cias. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Allegati n.. 1

Ric.n.1070/1991

Oggetto: Trasmissione ordinanza n. 943/2000

A norma dell'art.87 del R.D. 17.8.1907 n.642, richiamato dall'art.19 della Legge
06.12.1971 n.1034, si trasmette copia della ordinanza pronunciata sul ricorso:

MAGGIO BEATRICE

C/

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO + Altri

Con preghiera di accusarne ricevuta.

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO
(P.I. PARATO LUIGI)



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Anno

Sede di Bari - Sezione Seconda

n. 1070/19

Reg.Ric.

nelle persone dei Signori:

Dott. SAVERIO CORASANITI

PRESIDENTE

Dott. PIETRO MOREA

COMPONENTE

Dott. VITO MANGIALARDI

COMPONENTE, Rel.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 1070/1991 proposto da MAGGIO BEATRICE, rappresentata e difesa da Basso Avv. Michele e con domicilio eletto in Bari, corso Mazzini 83, presso Basso Avv. Michele;

CONTRO

la Sezione Decentrata Provinciale Controllo di Bari, n.c.;

la Regione Puglia, rappresentata e difesa da Quaranta Avv. Pier Luigi e con domicilio eletto in Bari via De Viti De Marco, 11 presso lo studio di quest'ultimo;

la Commissione Centrale Finanza Locale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

il Comune di Modugno, n.c.;

per l'annullamento

della decisione della S.P.C. dell'11/3/1991 nella parte in cui pur approvando la delibera di inquadramento dell'interessata nell'VIII^a qualifica dispone

l'invio degli atti alla Commissione Centrale Finanza locale per le ulteriori determinazioni, a condizione anche della riorganizzazione del servizio"";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Centrale Finanza Locale Regione Puglia;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla Udienza Pubblica del 15 giugno 2000 la relazione del Cons. Vito Mangialardi;

Considerato che l'avv. Michele Basso è deceduto nelle more del giudizio sicchè occorre dichiarare l'intervenuta interruzione del presente processo, ai sensi dell'art. 24 Legge 6.12.1971, n. 1034 ed agli effetti degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Sede di Bari Sezione II, dichiara l'interruzione del processo di cui in epigrafe.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, 15 giugno 2000.

Presidente

Estensore

Luigi Basso
Vito Mangialardi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL **7 LUG. 2000**

(Art. 55 Legge 27 aprile 1982 n. 186)



Il Collaboratore
di Cancelleria
Ins. Domenico Antonino

Per copia conforme all'originale, depositato presso la
Segreteria Generale di questo T.A.R., che si trasmette
a: Comune di Modugno

per uso amministrativo.

Bari, lì 10 LUG. 2000



OP. AMMINISTRATIVO
PARATO LUIGI



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE AA.GG.

Ufficio Legale

Raccomandata a.r.

Prot. N. 0050939

Modugno, 24 .10.2000

Preg.mi Avv.ti
Antonio CAGGIANO e A. FACONDA
Via De Giosa, 79
70121 BARI

e, p.c.

All'Ufficio Personale

Al Dipendente
Dott.ssa Maggio Beatrice
SEDE

Oggetto: Comune di Modugno / decisioni della SE.PRO.CO. adottate nella seduta del 24.7.95 sulle delibere C.S. n. 413/95, n.414/95, C.C. n. 10/95 e C.C. n.11/95. Estinzione giudizi dipendente Maggio Beatrice.

Si trasmette la deliberazione G.C. n. 222 del 30.9.1998, esecutiva ai sensi di legge, riguardante il dipendente in oggetto, con la quale è stata data applicazione all'art.6 comma 17 della legge 127/97 e successive modificazioni.

Dalla stessa si evince che il dipendente di che trattasi si è obbligato ad abbandonare ogni giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia di Bari, concernente il suo inquadramento, per effetto dell'annullamento della relativa deliberazione di inquadramento e della contestuale indizione del concorso interno ai sensi della succitata norma.

Ciò stante, in esecuzione del punto 8) del dispositivo della deliberazione G.C. n. 222/98, che si allega in copia, si pregano le SS.VV. di porre in essere quanto necessario per la estinzione di ogni giudizio pendente in merito per cessazione della materia del contendere.

Si ritiene utile comunicarVi che il dipendente in questione ha partecipato al concorso interno de quo e ne è risultato vincitore.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico GIORGIO

01852h

17 LUG 91

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - ROMA

Cont. 899/91/M

COPIA

Ricorso in appello

Per la Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Quaranta del foro di Bari ed elettivamente domiciliata in Roma al corso Trieste n. 88 (studio prof. Avv. Giorgio Recchia), giusta mandato a margine del presente atto

contro

la sig.ra Maggio Beatrice, con l'Avv. Michele Basso

per l'annullamento e la riforma

dell'ordinanza n. 420/91 Reg. Ord. n. 618 Reg. Ric. del T.A.R. Puglia, resa nella Camera di Consiglio del 23/5/91

* * * * *

Con ricorso notificato in 7/5/91 la sig.ra Maggio Beatrice, come sopra rappresentato, ha chiesto all'adito T.A.R. Puglia-Bari la pronuncia di annullamento, previa sospensione, della decisione della Sezione Provinciale di Controllo sugli atti degli Enti Locali dell'1/3/91 nella parte in cui pur approvando la delibera di inquadramento dell'interessata nella Ottava qualifica ha disposto l'invio degli atti alla Commissione Centrale per la Finanza Locale per le ulteriori determinazioni, a condizione anche della riorganizzazione del servizio.

In particolare, a norma dell'art. 21 della Legge numero 1034/1971, è stata avanzata istanza di sospensione dell'esecu

REGIONE PUGLIA

Delego a rappresentare e difendere la Regione Puglia nel presente giudizio, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

Avv. PIERLUIGI

QUARANTA

conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in BARI

alla Via PUTIGNANI, 12/A

Bari, 17 LUG 1991

ES. DESTE

E' Archiviato

23/7/91



zione del provvedimento impugnato in quanto ricorrerebbero nella fattispecie, i presupposti della tutela cautelare e cioè oltre al fumus boni iuris anche il grave ed irreparabile danno che deriverebbe alla ricorrente la quale pur prestando le funzioni proprie dell'ottava qualifica, vede dilatata nel tempo la definizione del proprio status, nonostante il diritto all'operato inquadramento a decorrere dal 1985 con evidente aggravio di spese anche per l'Ente Locale, tenuto per detto aspetto a corrispondere gli interessi e la svalutazione.

Il T.A.R. Puglia, con decisione errata e del tutto immotivata, ha ritenuto con l'ordinanza gravata di concedere la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento, asserendone la sussistenza dei presupposti.

Tale ordinanza si appalesa illegittima ed ingiusta e merita, ad avviso dell'appellante, di essere riformata per i seguenti motivi in

D I R I T T O

1) Infondatezza della domanda per carenza dei presupposti di fatto e di diritto.

Invero, quanto al fumus boni iuris, le considerazioni svolte in ricorso a sostegno della richiesta appaiono prima facie non applicabili alla fattispecie in esame in quanto non ne sussistono i presupposti, o meglio si fondano su un erroneo presupposto giuridico e cioè che vi sia un automatismo tra il riconoscimento dell'Ente come appartenente al tipo 2 ex L.

25/8/82 n. 604 e l'attribuzione al ricorrente della qualifica superiore ex art. 40 D.P.R. 357/83, a prescindere dalla approvazione della C.C.F.L. e della riorganizzazione del servizio coerentemente alla complessità che caratterizza le strutture intermedie.

D'altro canto la decisione di condizionare gli effetti giuridici ed economici del nuovo inquadramento alle determinazioni della C.C.F.L. è stata adottata dallo stesso Comune di Modugno nella deliberazione controllata, che risulta sul punto non essere stata impugnata.

Non è sostenibile che al responsabile di una struttura intermedia in un Ente di tipo 3 che resti inalterata con il passaggio dell'Ente al tipo 2 competa comunque una qualifica ed uno status giuridico ed economico superiore, che risulterebbe del tutto immotivato e ingiustificato sotto il profilo logico.

Sul danno grave ed irreparabile

2) Assenza nella fattispecie di danno grave ed irreparabile.

Dalle motivazioni innanzi esposte, appare evidente l'assenza del fumus boni iuris nel ricorso della sig.ra Maggio, la cui infondatezza non è stata opportunamente valutata dai giudici di primo grado.

Quanto al danno grave ed irreparabile si rileva che anch'esso nella fattispecie è insussistente in quanto le "gravi ragioni" per le quali l'istanza di sospensione poteva essere accolta, ai sensi dell'art. 21 L. T.A.R., consistono nel pericolo di danni gravi, irreparabile o difficilmente riparabili.

Viceversa, devono considerarsi sicuramente riparabili, quei danni che possono essere autonomamente eliminati dall'efficacia ripristinatoria dell'annullamento dell'atto, come nel caso di specie. Manca del tutto sia nel ricorso che nell'ordinanza gravata ogni seria prospettazione della gravità ed irreparabilità del danno che deriverebbe alla ricorrente dell'incertezza sul proprio status giuridico nelle more del presente giudizio.

La gravità del danno non è in alcun modo ravvisabile nella fattispecie posto che la S.P.C. ha preso atto dell'inquadramento della ricorrente nell'ottava qualifica ex D.P.R. 347/83 e dunque non sussiste alcuna incertezza sullo status giuridico.

Quanto allo status economico si rileva che le differenze retributive corrispondenti all'ottavo livello non sono di entità tali da pregiudicare nelle more del giudizio le condizioni economiche ed il tenore di vita del ricorrente. Peraltro il danno riveniente dalla mancata percezione di tali differenze retributive, se dovute, è - si ripete - sicuramente riparabile sia per la sorte capitale che per gli interessi legali, la cui funzione è proprio quella di compensare il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Infine se si considera che ai sensi dell'art. 7 comma 2° del D.L. 7/5/80 n. 153 la Commissione Centrale Finanza Locale deve provvedere all'esame delle deliberazioni sottoposte al suo

esame entro novanta giorni dal ricevimento, trascorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva in assenza di determinazioni diverse, appare evidente l'assenza totale dei presupposti della tutela cautelare.

Priva di ogni pregio giuridico appare inoltre la motivazione dell'istanza di sospensione, ove mai fosse stata tacitamente recepita dal T.A.R. Puglia, laddove fa leva sul presunto aggravio di spesa per il Comune di Modugno.

3) Difetto di motivazione sull'esistenza del danno grave ed irreparabile.

L'ordinanza impugnata non reca, inoltre, alcuna motivazione in ordine al convincimento raggiunto dal T.A.R. circa l'asserita sussistenza del danno grave ed irreparabile. Su tale aspetto era imprescindibile il rispetto dell'obbligo di motivazione, trattandosi di valutazioni tipiche della fase cautelare.

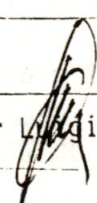
Tutto ciò premesso

si chiede

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato in S. G., voglia annullare l'ordinanza impugnata, e di conseguenza rigettare la domanda di sospensiva formulata dalla sig.ra Maggio Beatrice, ricorrente in primo grado, con ogni conseguenziale provvedimento.

Bari-Roma, 1 luglio 1991

Avv. Pier Luigi Quaranta



RELATA DI NOTIFICA: Addl

del mese di luglio 1991,

istante l'Avv. Pier Luigi Quaranta nella qualità in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Bari, copia dell'antescritto atto ho notificato a

1) Proscia Domenico elettivamente domiciliato in Bari alla Via Mazzini n. 6 presso lo studio dell'Avv. Michele Basso, ivi consegnandone copia a mani di

2) alla Commissione Centrale Finanza Locale ed al Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Distruttuale dello Stato, con sede in Bari alla Via Quarnaro n. 1, ivi recandomi e consegnandone due copie, una per ciascuna delle due parti e consegnandole a mani di

3) al Comune di Modugno, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, ivi spedendone copia a mezzo del servizio postale come per legge.

Bari, 10 LUG. 1991

Dr. DONATO B. LUCISANO
U. Ufficiale giudiziario
Corte d'Appello - Bari

Avv. Michele Basso
Corso Mazzini, 83 - Tel. 080/341758
70123 Bari

Bari, 11 Giugno 1991

RACCOMANDATA A MANO

70026

SEZ. PERS
D'INTESA
CON IL SEGR
X IL SUCCITER

Ill.mo Signor
SINDACO del
COMUNE DI MODUGNO

COMUNE DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI	
014676	11 GIU 91
CAT. (BA)	

Le è noto il contenzioso proposto dai dipendenti comunali Berardi, Dargenio, D'Agostino, Maggio, Proscia, Posa, Silecchia, Tenerelli e Testa.

Gli stessi, infatti, hanno impugnato la decisione della Sezione di Controllo nella parte in cui, pur approvando la delibera di inquadramento degli interessati, nell'VIII qualifica funzionale, disponeva, però, l'invio degli atti alla C.C.F.L. per le ulteriori determinazioni, a condizione anche della riorganizzazione del servizio.

I ricorsi proposti sono stati notificati anche all'Avvocatura dello Stato di Bari, quale rappresentante legale sia del Ministero degli Interni che della C.C.F.L..

Il T.A.R. con le ordinanze, di già notificate anche al Comune di Modugno, ha sospeso la decisione della S.P.C. dell'11 Marzo 1991, adducendo che "i motivi di ricorsi non si appalesano manifestamente infondati, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati".

Devo, peraltro, sottolineare che l'Avvocatura pur essendosi formalmente costituita, non ha ritenuto di contestare la domanda cautelare, non presentandosi nella relativa Camera di Consiglio; la Regione Puglia e la S.P.C. non si sono addirittura costituite in giudizio.

Avv. Michele Basso

Corso Mazzini, 83 - Tel. 080/344758

70123 Bari

-- 2 --

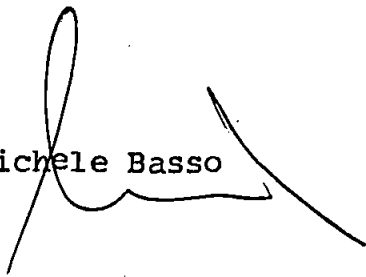
L'accoglimento della domanda cautelare rende esecutive le deliberazioni adottate dal Comune; atteso che la condizione apposta dall'Organo di controllo deve ritenersi, *tamquam non esset*.

Peraltro, si motivava nel ricorso la concessione della domanda cautelare nello stesso interesse dell'Amministrazione Comunale, essendo pacifico in giurisprudenza che per il ritardato pagamento delle somme dovute ai dipendenti spettano gli interessi ed il danno da svalutazione con aggravio, quindi, per l'Ente locale.

La prego, conseguentemente, di porre in esecuzione le deliberazioni con le quali è stata attribuita ai miei assistiti l'*VIII* qualifica funzionale, con la corresponsione degli arretrati a decorrere dalla data di modificazione della tipologia dell'Ente.

Certo che vorrà evitare, così, l'ulteriore contenzioso per i giudizi di ottemperanza delle ricordate ordinanze. Le invio distinti saluti.

Avv. Michele Basso



Avv. Michele BASSO

Corso Mazzini, 83

Tel. 341758 70123 BARI

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI

420/91
n. Reg. Ord.

composto dai Signori

II^a SEZIONE

n. 618 Reg. Ric.

Dr. Corrado Allegretta

Presidente

ANNO 1991

Dr. Pietro Morea

Componente

Dr. Renato Francace

Componente

COPIA

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del

23 maggio 1991

Visto l'art. 21 ultimo comma, della legge 6-12-1971 n. 1034;

Visto il ricorso n.

618.

del

1991/II Sez

proposto da



Maggio Beatrice, rappresentata
e difesa dall'Avv. Michele Basso e presso
il medesimo elettivamente domiciliata,
in Bari, al Corso Mazzini n. 83

CONTRO

la Sezione Provinciale Deputata di
Controllo sugli Atti degli Enti Locali,
in persona del Presidente p.t.,
e la Regione Puglia, in persona del
Presidente p.t. della G.R. non costituita
in giudizio;

e nei confronti

della Commissione Centrale per le Finanze
Locali, in persona del Presidente p.t.,
costituitasi, tramite il Ministro dell'Interno,
con l'intercessione Direttoriale dell'Interno

il Comune di Lodigiano, in persona del Sindaco, non è
stipulato -
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della decisione della S.P.C. dell' 11/3/51
nella parte in cui, pur approvando la deli-
tera di inquadramento del ricorrente
nell' VIII qualifica, dispone l'invio
degli atti alla Commissione Centrale
per le Finanze Locali per le ulteriori de-
terminazioni, e a condizione della
regolarizzazione del servizio.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedi-

ment o impugnato , presentata in via incidentale da *Pl* ricor-
rente

Visto l'atto di costituzione in giudizio *del Ministero*
dell'Interno

Udito il relatore, *dr. Renato Lancia*
e uditi, altresì per la parte riconvenuta *l'av. Mi-*
chèle Baggio

Considerato che i motivi di ricorso non si appa-
iono manifestamente infondati, anche
alla luce dei precedenti giurisprudenziali
ivi richiamati

RITENUTO che — sussistono i danni gravi ed irreparabili ri-

chiesti dal citato art. 21, ultimo comma, della Legge 1971, n. 1034

P. . .

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari

Accogliere la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Tel. 3

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, li 23 maggio 1991

Presidente:

cond. segret.

Estensore:

Rena Lamacchia

DEPOSITATO IN SEGRETARIA
IL 23 MAG. 1991

(Art. 55 legge 27 Aprile 1982 n. 186)

Avv. M
Corsi
Tel. 34175



IL SEGRETARIO
(Angelo Lamacchia)

Angelo Lamacchia

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bari, li 28 MAG. 1991



Il Funzionario

Direttore di Segreteria

Angelo Lamacchia

NOTIFICAZIONE: addì

1991 in Modugno a richiesta

della, ricorrente e, occorrendo dell'Avv. Michele BASSO, io sottoscrit

to Aiutante Ufficiale Giudiziario della Pretura Circondariale di Bari,

de distaccata di Modugno, ho notificato l'ordinanza che precede del

TAR della Puglia Bari, Sez. II, n. 420 del 23.5.1991 al Comune di Modu

gno, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato

per la carica nella Casa Comunale, in Modugno, quivi recandomi e con-

segnando copia conforme all'originale a mani di

V. Michele BASSO
Corso Mazzini, 83
41758
70123 BARI

Michele BASSO
Corso Mazzini, 83
B 70123 BARI

VERE ANTONIO
Giudiziario
Modugno

PUBBLICO IMPRESARIO

Avv. Michele BASSO
Corso Mazzini, 83
Tel. 341753 70123 BARI

SCADE:

3 MAR 1991

COPIA

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA -BARI

R I C O R R E

La Signora MAGGIO Beatrice, rappresentata e difesa

dall'Avv. Michele BASSO, come da mandato a margine del

presente atto ed elettivamente domiciliato nello studio dello

stesso in Bari al Corso Mazzini n. 83,

011805

10 MAG 91

per l'annullamento, previa sospensione, della decisione della

S.P.C. dell'11.3.1991 nella parte in cui pur approvando la

delibera di inquadramento dell'interessato nell'VIII

qualifica dispone l'invio degli atti alla Commissione

Centrale Finanza Locale per le ulteriori determinazioni, a

condizione anche della riorganizzazione del servizio...

CENNI IN FATTO

Con decreto del Ministero dell'Interno, n. 17200 del

12.8.1985, il Comune di Modugno veniva classificato, ai fini

dell'assegnazione del Segretario, di classe I° B e quindi

dichiarato, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 347/1983, Ente di

tipo 2 in cui la qualifica apicale, in virtù dell'art. 40

dello stesso D.P.R. 347/83, corrisponde alla I° dirigenziale.

Preso atto del cambio di tipologia, e del passaggio da ente

di tipo 3 a ente di tipo 2 la G.M. del Comune di Modugno con

atto del 19.9.1985, provvedeva all'inquadramento dell'q

ricorrente, perchè capo sezione secondo l'organigramma

dell'Ente e quindi in posizione subapicale, nell'8° qualifica

di cui al detto D.P.R. 347.

MANDATO:

Delego a rappresentare
tar mi e difender mi ne
giudizio di cui al presente att
l'avv. Michele Basso.

conferendo gli ogni facoltà
di legge ed eleggendo domi
cilio in Bari al Corso Mazzini
n. 83.

Beatrice Maggio

Per autentica:

La deliberazione in questione veniva tuttavia annullata dalla S.P.C. con decisione del 22.X.1985 adducendosi che la modificata tipologia dell'Ente non implicava l'automatica riclassificazione del personale non apicale e che, comunque, non potevano ritenersi sussistenti in capo allq ricorrente i requisiti professionali per accedere all'8^ qualifica.

Il TAR Puglia -Bari, II Sez., con la sentenza n. 631/89 annullava però la decisione della S.P.C., di identico contenuto, presa sulla deliberazione n. 878 del 19.9.1985 di inquadramento della dipendente Stragapede nell'8^ qualifica, adottata sugli stessi presupposti.

Il Consiglio Comunale di Modugno, quindi, prendendo atto dei principi affermati dal TAR nella richiamata decisione, deliberava di inquadrare in ricorrente, Capo Sezione Ripartizione Segreteria AA.GG. nell'8^ qualifica funzionale ai sensi dell'art. 40, lettera g) del D.P.R. 347/1983 considerando la portata dell'art. 2 dello stesso D.P.R., a decorrere dal 12.8.1985 -; data questa di assegnazione all'Ente Locale di un segretario di classe I B.-

La S.P.C. nella seduta del 4 gennaio 1991 chiedeva chiarimenti all'Amministrazione attiva che venivano ritualmente resi con nota sindacale del 28.1.1991.-

L'organo di controllo, nella seduta dell'11.3.1991, pur prendendo atto della deliberazione consiliare n° 124 del 19.XI.1990, subordinava l'efficacia della deliberazione "alle

definitive determinazioni della C.C.F.L. cui resta connessa

-3-

la decorrenza degli effetti giuridici ed economici, in ordine a quanto disposto, e a conduzione che sia provveduto alla riorganizzazione del servizio in argomento coerentemente alla complessità che caratterizza le strutture organizzative intermedie".-

La determinazione dell'organo di controllo appare illegittima, e la si censura per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 40 DEL DPR

25.6.1983 N°347; ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRE-

SUPPOSTI.-

L'art. 40, lettera g) del D.P.R. 347/1983 vuole

l'attribuzione dell'8^a qualifica funzionale ai responsabili

di strutture intermedie negli enti di tipo 2.-

Per la modificata tipologia della classificazione del Comune

di Modugno da ente di tipo 3 a ente di tipo 2, ai sensi

dell'art. 2 dello stesso D.P.R. 347, tutti i dipendenti

sub-apicali del detto Comune devono essere inquadrati nell'8^a

qualifica funzionale, in esatta applicazione della lettera g)

dell'art. 40.-

Si tratta di attività dovuta, come è stato affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa.-

Il C. di S., Sez. V, con la decisione N.165 del 20.2.1990 ha

ritenuto invero manifestamente infondata, in riferimento agli

articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, 17° - 19° comma, del D.L. 946/1977, recante disposizioni precettive e vincolanti per tutti i Comuni in materia di disciplina giuridica ed economica dei dipendenti trattandosi di normativa ispirata a criteri di uniformità, che realizza quel contenuto di uguaglianza che l'assetto unitario della Repubblica impone e che il principio di buon andamento dell'Amministrazione richiede.-

Il TAR della Puglia-Bari, Sez. II, ha in particolare, con la sentenza N.20/90, in caso analogo, affermato che "non si verte in ipotesi di ampliamento dell'organico, ma più semplicemente di un adeguamento meramente conseguente ai meccanismi pattizi di inquadramento in rapporto alla mutata tipologia dell'Ente".-

Dello stesso tenore è la precedente sentenza di codesto On.le TAR, N° 705 del 15.X.1986 con la quale si è avvertito:

"l'adeguamento ex art. 23 del D.P.R. 347 del regolamento organico comunale ai contenuti definiti dall'Accordo comporta inevitabilmente una modifica della pianta organica, posto che - come si è già detto - all'attribuzione dei nuovi profili si procede, per norma, proprio sulla base della verifica delle funzioni reali espletate; si tratta però, com'è ovvio, non già - come asserisce l'organo di controllo - di inammissibile alterazione della pianta organica, bensì di una necessaria

conseguenza, per altro di natura cogente, derivata dall'obbligo giuridico di attuare i contenuti dell'art. 40 concernenti la ridisegnazione dei profili professionali alla luce del riscontro della effettività delle funzioni".-

Nell'indicata linea è il C. di S., Sez. V, che con la decisione N° 390 del 27.4.1990 ha affermato "Nel sistema di inquadramento dei dipendenti di Enti Locali a norma del D.P.R. 25 giugno 1983 n.347, il funzionario che occupa il posto di livello sub-apicale, in diretta subordinazione al Capo della ripartizione, inquadrato nella prima qualifica dirigenziale, ha diritto all'inquadramento nell'VIII° livello retributivo-funzionale".-

Ed ancora, con riferimento al tema specifico della modificata tipologia dell'Ente, la V^a Sezione del C. di S. con la decisione N. 400 del 27.6.1989 ha sottolineato, escludendo uno scivolamento generale di tutti i dipendenti, che "il mutamento di classe del Comune non poteva spiegare alcun effetto nei livelli di inquadramento del personale, se non limitatamente, a norma dell'art. 40 lett. f) e g)) del citato D.P.R. n. 347, al personale in posizione apicale ed ai responsabili di strutture intermedie".-

2°)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.L. 946

1977; ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.-

Come si è già precisato, la V Sez. del C. di S. con la

decisione 165 del 20.2.1990 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, 17° - 19° comma del D.L. 946/1977 e legge di conversione, recante disposizioni precettive e vincolanti per tutti i Comuni in materia di disciplina giuridica ed economica dei dipendenti, poichè si tratta di normativa ispirata a criteri di uniformità, che realizza quel contenuto di uguaglianza che l'assetto unitario della Repubblica impone e che il principio di buon andamento dell'Amministrazione richiede.-

La determinazione condizionata dell'organo di controllo si pone certamente in contrasto con gli indicati principi, imponendo ai dipendenti del Comune di Modugno un trattamento inferiore rispetto a quello dei dipendenti di altri Comuni con pari responsabilità, con evidente disparità e ingiustizia.-

3°)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.L. 7-5-

1980 N. 153, CONVERTITO DALLA L. 7 LUGLIO 1980 N.299.-

Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 153/1980 e legge di conversione, le deliberazioni degli Enti Locali di modifica della pianta organica sono soggette al controllo della Commissione Centrale per la Finanza Locale solo quando comportano aumento di spesa per modificazione delle piante organiche e non anche per gli atti adottati in applicazione degli accordi nazionali di lavoro, di per sè precettivi e vincolanti. (cfr. TAR Puglia-Bari 705/86; TAR Piemonte 68 del 7.2.1986).-

Ed al riguardo il C. di S., Sez. IV con la decisione 720 del 25.9.1990 ha ricordato: "La Commissione centrale per la finanza locale non ha competenza in merito alle variazioni delle piante organiche degli Enti locali che siano diretta conseguenza dell'applicazione degli accordi sindacali di comparto, in relazione alla quale l'Ente non dispone di alcun margine di discrezionalità".-

Conseguentemente il TAR Sardegna con la sentenza 647 del 27.8.1990 ha affermato: "E' illegittimo il provvedimento con cui l'organo di controllo - deducendo la necessità di una preventiva riorganizzazione burocratica - annulla la delibera con la quale il Comune, a seguito del decreto ministeriale di riclassificazione, provvede a revisionare i pregressi inquadramenti, attribuendo, ai sensi dell'art. 40 lett. f) DPR 25 giugno 1983 n.347, la prima qualifica dirigenziale ai dipendenti in posizione apicale, poichè unico requisito per tale attribuzione è l'apicalità della posizione funzionale, conseguente alla intervenuta riclassificazione dell'Ente (nella fattispecie, è stata assegnata la classe 1/B)".-

4°)-VIOLAZIONE DELL'ART .29 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIESE

N. 25 DEL 4.5.1985.-

La determinazione assunta dall'organo di controllo, imponendo all'Amministrazione attiva un'ulteriore attività per l'efficacia della deliberazione controllata, viola la norma indicata in epigrafe, la quale attribuisce al detto Organo

solo il potere di annullare o prendere atto delle deliberazioni degli Enti controllati ma giammai di imporre a questi l'obbligo di compiere ulteriori attività.-

Pertanto

S I C H I E D E

l'accoglimento del ricorso con ogni statuizione conseguenziale anche sulle spese del giudizio ed onorari di difesa.-

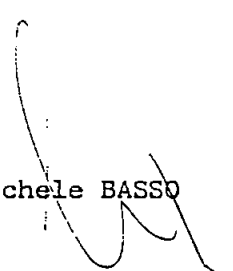
ISTANZA DI SOSPENSIONE

La fondatezza del ricorso ed il condizionamento invece dell'efficacia della deliberazione Comunale all'esame della C.C.F.L. ed alla riorganizzazione del servizio è di per sé fonte di grave pregiudizio per la ricorrente, la quale, pur prestando le funzioni proprie dell'8^a qualifica, vede dilatata nel tempo la definizione del proprio status, nonostante il diritto all'operato inquadramento a decorrere dal 1985 con evidente aggravio di spese anche per l'Ente locale, tenuto per detto aspetto a corrispondere gli interessi e la svalutazione.-

Codesto On.le TAR Sez. II^a, per altro, con l'ordinanza N° 593 del 5.7.1990 ha già accolto la domanda cautelare per un caso di specie.-

Bari, 2 maggio 1991

Avv. Michele BASSO



NOTIFICAZIONE: Addi

maggio 1991 in Bari a richiesta

- 9 -

dell'ricorrente e, occorrendo, dell'Avv. Michele BASSO, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Bari, ho notificato il ricorso che precede:

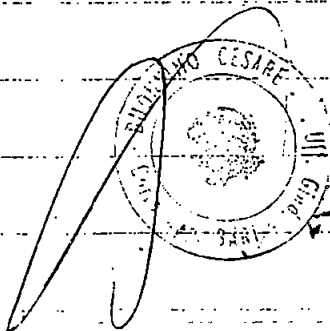
1°)-Alla Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso l'Ente in Bari alla Via Capruzzi 212, quivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani di

2°)-Alla Sezione provinciale di Controllo sugli atti degli Enti Locali, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica nella sede della Sezione in Bari, alla Via Caduti di tutte le Guerre, n.14, quivi recandomi e consegnando altra copia conforme all'originale a mani di

3°)-Alla Commissione Centrale Finanza Locale ed al Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ove ritenuti controinteressati, rappresentati

difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, alla Via Quarnaro, n.1, quivi recandoli e consegnando 2 (due) copie conformi all'originale, una per ciascuna delle due parti evocate in giudizio, e consegnandole a mani di

4°)-Al Comune di Modugno, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, ivi spedendone altra copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi delle disposizioni di legge.-



3 MAG. 1991

NOTIFICA URGENTISSIMA
SCADE: 9 MAG. 1991

9 MAG. 1991

1244